



Oggetto: Circolare informativa relativa alla valutazione del rischio lavoratrici madri secondo il D.Lgs. 151/01, art. 7, e art. 11, e D.Lgs. 626/94, art. 4, comma 1, e art. 21.

Con la presente si informa su quanto segue:

Il decreto legislativo n. 151 del 26/03/2001, disciplina i congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici connesse alla maternità.

Tale decreto, all'art. 7, riporta quali sono i lavori vietati alle lavoratrici in stato di gravidanza o in fase di allattamento (fino al settimo mese dopo il parto). Specificatamente:

1. è vietato adibire le lavoratrici al trasporto e sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri. I lavori faticosi ed insalubri sono indicati all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 novembre 1976 n. 1026, di cui si riportano alcune voci:
  - a. quelli indicati nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 19 marzo 1956 n. 303, per i quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche durante la gestazione e per sette mesi dopo il parto;
  - b. quelli che espongono alla silicosi e all'asbestosi: durante la gestazione e fino a sette mesi dopo il parto;
  - c. i lavori che espongono alle radiazioni ionizzanti: durante la gestazione e fino a sette mesi dopo il parto;
  - d. i lavori su scale e su impalcature mobili e fisse: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
  - e. i lavori di manovalanza pesante: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
  - f. i lavori che comportano uno stazionamento in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro.
2. Tra i lavori pericolosi e insalubri sono inclusi quelli che comportano il rischio di esposizione agli agenti ed alle condizioni di lavoro, indicati nell'elenco sottoriportato:
  - A. Lavoratrici gestanti.
    1. Agenti biologici: toxoplasma; virus della rosolia, a meno che sussista la prova che la lavoratrice è sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione;
    2. agenti chimici: piombo e suoi derivati; dalla misura in cui questi agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.
  - B. Lavoratrici in periodo successivo al parto.
    1. Agenti chimici: piombo e i suoi derivati; dalla misura in cui questi agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano..
    2. La lavoratrice è addetta ad altre mansioni per il periodo per il quale è previsto il divieto.



Si ricorda che ai sensi del decreto legislativo 626/94, le studentesse sono equiparate a lavoratrici.

Si invitano pertanto le lavoratrici appartenenti ad una delle due categorie ad informare il dirigente scolastico e ad astenersi dalle attività ritenute incompatibili con lo stato di gravidanza ed in fase di allattamento.

LA PRESENTE INFORMATIVA VIENE NOTIFICATA A TUTTE LE LAVORATRICI IN SERVIZIO PRESSO QUESTO CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE.

Sarà cura della Direzione del C.F.P., notificare la presente al personale femminile nominato e assunto in questo centro di formazione professionale, compreso quello a tempo determinato, anche di altro personale assente, chiedendo copia sottoscritta da conservare nel fascicolo personale.



IL PRESIDENTE

*Stefano Bertolo*



RICEVUTA DI AVVENUTA CONSEGNA NORME ANTINFORTUNISTICA LAVORATRICI MADRI  
-----

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ esercitante la patria potestà' sul  
minore \_\_\_\_\_ dichiara di aver ricevuto copia della circolare  
informativa relativa alla valutazione del rischio per le lavoratrici madri secondo il D.Lgs  
151/2001, art.7 e 11, D.Lgs art 4, comma 1 e art.21, nonché quanto stabilito in modo  
specifico nella pianificazione della sicurezza.

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_